

APPENDICE 6

REGOLAMENTO SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA)

VISTO il **Regolamento UE 2024/1689**, ed in particolare l'art. 4 secondo il quale *“I fornitori e i «deployer» dei sistemi di IA adottano misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.*

VISTO il **Decreto Ministeriale n. 166 del 9 agosto 2025** che concerne l'integrazione dell'IA nelle scuole italiane, basandosi su principi etici e pedagogici.

VISTE le **Linee Guida (Allegato al DM n. 166/2025)** che presentano indicazioni operative per l'adozione sicura e consapevole dell'IA, sostenendo l'innovazione digitale e la didattica.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

nella seduta del 20/05/2026 e con Delibera n.44 emana il seguente Regolamento

Art. 1 - Finalità e Principi Generali

1. Il presente Regolamento disciplinl'uso degli strumenti di Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'Istituto Comprensivo, promuovendone un utilizz**osicuro, etico, critico, responsabile e consapevole.**
2. In particolare, il presente Regolamento stabilisce che l'uso dell'IA deve:
 - a) essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e con i principi fondamentali dell'educazione, rispettando i valori di **trasparenza, inclusione, equità e centralità dello studente;**
 - b) favorire la conoscenza circa le opportunità e i rischi connessi all'utilizzo dell'IA e orientare in particolare le nuove generazioni verso un uso attento e consapevole delle nuove tecnologie;
 - c) essere considerato **strumento di supporto** per migliorare la didattica, l'apprendimento e l'organizzazione e per promuovere l'inclusione, ma non può in alcun modo sostituire il ruolo educativo, valutativo e relazionale del docente.
 - d) garantire il pieno rispetto del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) e delle norme vigenti in materia di sicurezza informatica.

Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

1. Intelligenza Artificiale (IA): sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia.
2. Strumenti di IA: software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, inclusi il machine learning, i modelli linguistici (LLM) e i sistemi di generazione multimediale.
3. Deployer: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale.

4. Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli alunni e studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.

Art. 3 - Uso dell'IA da parte degli Studenti

1. Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente a **fini educativi** e di supporto all'apprendimento, sotto la guida e l'autorizzazione dei docenti, in modo coerente con le attività didattiche programmate.
2. Per gli studenti minorenni, l'utilizzo deve essere sempre approvato dai genitori.
3. È fatto obbligo di **dichiarare esplicitamente l'utilizzo di strumenti di IA** nella produzione di compiti, relazioni, ricerche o qualsiasi altro elaborato didattico.
4. È severamente vietato l'uso dell'IA per:
 - a) **automatizzare** interamente tesine, compiti o verifiche senza l'esplicita autorizzazione e supervisione del docente (Plagio digitale);
 - b) **generare contenuti offensivi, discriminatori, diffamatori** o contrari ai principi del Patto Educativo di Corresponsabilità;
 - c) raccogliere o elaborare dati personali di terzi senza consenso;
 - d) simulare o impersonare il docente o altro personale scolastico.
5. Lo studente rimane responsabile in solido con i genitori (per i minori) del contenuto e dell'uso etico di qualsiasi materiale prodotto con l'ausilio dell'IA. L'uso improprio o non dichiarato sarà sanzionato secondo il Regolamento di Disciplina.
6. L'utilizzo di strumenti di IA da parte degli studenti al di fuori dell'orario scolastico rimane sotto la responsabilità educativa e di vigilanza dei genitori. L'Istituto fornirà momenti di sensibilizzazione per le famiglie.

Art. 4 - Uso dell'IA da parte dei Docenti

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA come supporto alla didattica, esclusivamente con finalità educative coerentemente con quanto previsto dal PTOF; in particolare, l'IA può essere usata come strumento per:
 - a) supportare la **progettazione didattica e l'elaborazione di materiali didattici**;
 - b) **personalizzare** i percorsi di apprendimento, adattando materiali e attività alle esigenze individuali degli studenti;
 - c) sviluppare le **competenze critiche e digitali** degli studenti sull'IA stessa (cos'è, come funziona, i suoi limiti e potenzialità).
2. La **valutazione** degli studenti rimane un atto umano e critico del docente. È vietato l'uso di IA per correzioni o valutazioni interamente automatizzate che abbiano conseguenze dirette sul percorso dello studente, senza adeguata e trasparente supervisione umana.
3. L'utilizzo degli strumenti di IA deve tener conto dell'età degli studenti e dei limiti stabiliti dalle normative vigenti, prestando particolare attenzione ai limiti di età (es. 14 anni in Italia per il consenso autonomo ai servizi della società dell'informazione, salvo diverse disposizioni del fornitore).
4. L'uso dell'IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola in materia di tutela della privacy.

Art. 5 - Uso dell'IA per Attività Istituzionali e Amministrative

1. Il Personale ATA e la Dirigenza possono utilizzare strumenti di IA a supporto di attività organizzative, amministrative e gestionali (es. analisi di dati, redazione di bozze di documenti, automazione di flussi di lavoro).
2. L'uso deve essere strettamente conforme al **GDPR** e alle disposizioni interne sulla sicurezza e l'archiviazione dei dati. È vietato l'inserimento di dati sensibili o personali in sistemi IA non autorizzati e non certificati dalla scuola.

3. **La responsabilità legale e contenutistica** di qualsiasi atto o documento prodotto con l'ausilio di IA ricade sempre sulla persona fisica che lo elabora e lo firma.

Art. 6 - Sicurezza, Privacy e Formazione

1. L'Istituto si impegna a garantire che tutti i sistemi IA adottati per l'uso scolastico siano conformi alle normative sulla sicurezza dei dati e sulla privacy (GDPR).
2. Dirigente Scolastico, Team Digitale e DPO (Data Protection Officer) monitoreranno l'adozione degli strumenti IA, privilegiando soluzioni che garantiscano trasparenza sui dati utilizzati per l'addestramento e che offrano adeguate misure di sicurezza.
3. L'Istituto promuoverà, in base alle risorse disponibili:
 - a) percorsi di alfabetizzazione all'IA per gli studenti, focalizzati sull'etica, sulla comprensione del funzionamento e sulla distinzione tra contenuti umani e generati da macchine.
 - b) formazione specifica per il personale scolastico sull'uso efficace e responsabile degli strumenti di IA.

Art. 7 - Sanzioni

1. L'utilizzo dell'IA in modo non conforme al presente Regolamento e, in particolare, l'uso che integri un atto di **plagio** o di violazione delle norme sulla privacy o sul decoro scolastico, sarà considerato un'infrazione disciplinare.
2. Le sanzioni applicabili saranno quelle previste dal **Regolamento di Disciplina** dell'Istituto Comprensivo, modulate in base alla gravità e all'età dello studente.